

Attuazione del pacchetto MIFID2/MiFIR
Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del TUF

Tavola di resoconto alla consultazione

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sulle nuove disposizioni di recepimento del pacchetto MiFID2/MIFIR, limitatamente alle osservazioni pervenute sulla **Parte II** dello schema di disposizioni, contenente le modifiche alla disciplina della Circolare n. 285/2013 sull'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte delle banche italiane, nonché sulla prestazione di tali servizi e attività da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all'estero (c.d. operatività transfrontaliera).

I commenti pervenuti sulla **Parte I** del documento di consultazione (nuovo regolamento della Banca d'Italia sugli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio) saranno oggetto di un separato documento.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle richieste di chiarimento e alle osservazioni riguardanti le parti della disciplina oggetto di modifica rispetto al quadro normativo previgente.

La consultazione si è chiusa il 23 Ottobre 2018. Limitatamente alla Parte II del documento di consultazione, sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 2 partecipanti:

- ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari
- FEDERCASSE – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane

Legenda

MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
MiFIR	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
TUF	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE)	MOTIVAZIONI
PARTE II – MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D’ITALIA N. 285/2013			
PARTE I, TIT. I, CAP. 1, SEZ. V	<p>Si chiede di inserire un richiamo alla possibilità delle Federazioni territoriali e della Federazione nazionale di categoria di fornire supporto nella costituzione di nuove BCC, con particolare riferimento alla conoscenza e all’approfondimento delle caratteristiche tipiche delle banche cooperative a mutualità prevalente. Nel caso sia stato richiesto il supporto, si chiede di poter integrare la documentazione necessaria per l’autorizzazione con gli esiti delle verifiche condotte dalla Federazione e relative al rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.</p>	<p>ACCOLTO IN PARTE</p>	<p>L’osservazione è accolta in parte e il testo posto in consultazione è modificato per indicare, tra i documenti da allegare all’istanza di autorizzazione, anche una relazione, che può essere prodotta da un’associazione di categoria, che attesti il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente.</p> <p>Per quanto riguarda la facoltà di avvalersi di soggetti terzi a fini di consulenza, durante la fase costitutiva di una nuova BCC, questa possibilità non necessita di un richiamo nella disciplina di settore.</p>
PARTE I, TIT. I, CAP. 3, 5, 6	<p>Si chiede di riconoscere la possibilità che i consulenti finanziari italiani abilitati all’offerta fuori sede, in qualità di agenti collegati per la prestazione di servizi di investimento per conto di banche e imprese di investimento, possano costituirsi anche in forma di persona giuridica.</p>	<p>NO</p>	<p>Il TUF consente alle sole persone fisiche di assumere il ruolo di consulente finanziario italiano abilitato all’offerta fuori sede in qualità di agente collegato (art. 1, comma 5-septies.3, TUF).</p> <p>Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia non possono modificare quanto previsto dalle norme di livello superiore; coerentemente, si limitano a richiamarle e, ove necessario, a integrarle nei limiti della competenza riconosciuta dall’ordinamento.</p>

<p>ULTERIORI MODIFICHE E CHIARIMENTI</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato su aspetti, sempre di natura tecnica, ulteriori rispetto a quelli sollevati dai rispondenti alla consultazione, per assicurare maggiore chiarezza e coerenza tra le diverse previsioni.</p> <p>In particolare, è stato rivisto e aggiornato l'elenco delle disposizioni applicabili a:</p> <p>Banche comunitarie operanti in Italia: Titolo I, Capitolo 3, Allegato A; Banche di Stati terzi operanti in Italia: Titolo I, Capitolo 7, Allegato A.</p> <p>L'elenco, che ha valore ricognitivo e non esaustivo, è stato circoscritto alle disposizioni applicabili contenute nelle Circolari n. 285 del 17 dicembre 2013, n. 263 del 27 dicembre 2006 e n. 229 del 21 aprile 1999, per snellire il contenuto delle Disposizioni e agevolarne il tempestivo aggiornamento.</p> <p>Rimangono ferme le disposizioni del TUB e del TUF, nonché le altre disposizioni comunque applicabili alle banche estere operanti in Italia conformemente ai rispetti ambiti di applicazione.</p>
---	----------	----------	---